



STUDIO FIORI

**CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA
E DEL LAVORO**

**CIRCOLARE INFORMATIVA SUL
D.L. 30 NOVEMBRE 2020, N. 157
(c.d. DECRETO RISTORI QUATER)**

Una sintesi delle ultime principali misure e agevolazioni
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*A cura dello Studio
Fiori*

SOMMARIO

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA	2
1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto dell'imposta sui redditi e dell'irap (art. 1)	2
2. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)	3
3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e irap (art. 3)	4
4. Proroga dei termini delle definizioni agevolate (art. 4)	4
5. Estensione del contributo a fondo perduto ad ulteriori attività economiche (art. 6)	4
6. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art. 7)	5
7. Individuazione dei soggetti esenti da imu (art. 8)	6
TITOLO II – SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL' ECONOMIA E AL LAVORO	7
1. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite (art. 9)	7
2. Indennità in favore di operatori nel settore dello sport (art. 11)	9
3. Misure di integrazione salariale (art. 13)	10
TITOLO III – ULTERIORI MISURE URGENTI	10
1. Fondo perequativo (art. 23)	10
TABELLA – ALLEGATO N. 1	10

PREMESSA

Il 30 novembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 l'atteso decreto legge n. 157/2020 (c.d. decreto Ristori-quater), anche il quarto provvedimento di aiuto all'economia di questa seconda ondata di contagi appronta misure di varia natura, tra cui: la sospensione delle principali scadenze fiscali; l'ulteriore estensione dell'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto; gli indennizzi a favore degli stagionali del turismo, dello spettacolo e del settore sportivo; l'istituzione di nuovi fondi, nonché alcune novità in materia di cassa integrazione.

Di seguito una sintesi degli interventi più rilevanti.

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E CONTRIBUTIVA

1. PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI E DELL'IRAP (ART. 1)

Proroga n. 1

IN COSA CONSISTE?

Nel rinvio al **10 dicembre 2020** del termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto 2020 delle **imposte sui redditi** e dell'**Irap** in scadenza il 30 novembre 2020.

A CHI SPETTA?

Ai soggetti **esercenti attività di impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio nazionale.

Proroga n. 2

IN COSA CONSISTE?

Nel rinvio al **30 aprile 2021** del termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto 2020 delle **imposte sui redditi** e dell'**Irap** in scadenza il 30 novembre 2020.

A CHI SPETTA?

Alle **imprese, ai professionisti e agli artisti** con **ricavi o compensi**, nel 2019, **fino a 50 milioni di euro** e che nel primo semestre del 2020 abbiano subito una **riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33%** rispetto al primo semestre dell'anno precedente.

Alle **imprese, ai professionisti e agli artisti** rientranti nei settori degli **allegati 1 e 2** al decreto Ristori bis e con domicilio fiscale o sede operativa nelle **zone c.d. rosse**, prescindendo dall'ammontare dei ricavi o dei compensi e dalla contrazione del fatturato e dei corrispettivi.

Agli esercenti **attività di ristorazione** nelle **zone c.d. arancioni**, prescindendo dall'ammontare dei ricavi o dei compensi e dalla contrazione del fatturato e dei corrispettivi.

VERSAMENTI

Per entrambe le proroghe i **versamenti** oggetto di sospensione devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021**. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

SOGGETTI ISA

Continuano a valere le sospensioni di cui agli artt. 6 del D.L. n. 149/2020 e 98 del D.L. 104/2020, relative ai soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (Isa).

2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE (ART. 2)

IN COSA CONSISTE?

Nella **sospensione dei termini** che scadono nel **mele di dicembre 2020** relativi a:

- i versamenti delle **ritenute alla fonte ex artt. 23** (redditi di lavoro dipendente) e **24** (redditi assimilati) del D.P.R. n. 600/1973 e delle trattenute a titolo di **addizionale regionale e comunale**;
- i versamenti **IVA** (l'IVA relativa al mese di novembre 2020 dovuta entro il 16 dicembre 2020 e l'acconto IVA dovuto entro il 27 dicembre 2020);
- i versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

La sospensione non interessa i premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

A CHI SPETTA?

Agli **esercenti attività d'impresa, arte e professione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel 2019 e una **riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33%**, nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La verifica del doppio requisito non riguarda:

- i soggetti che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione **in data successiva al 30 novembre 2019**, con domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato;
- gli operatori economici che esercitino le **attività sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020**, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in tutto il territorio nazionale;
- i titolari di **attività di ristorazione** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle **zone arancioni e rosse**;
- i soggetti rientranti nei settori economici indicati dall'**allegato 2** al D.L. Ristori bis;
- gli esercenti **attività alberghiera**, i titolari di **agenzie di viaggio** o di **tour operator**, con domicilio fiscale o sede operativa in una **zona rossa**.

I versamenti sospesi possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione** entro il 16 marzo 2021;
- mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili di parti importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP (ART. 3)

Si stabilisce lo spostamento dal 30 novembre al **10 dicembre** della scadenza per la presentazione telematica della **dichiarazione dei redditi e Irap**.

4. PROROGA DEI TERMINI DELLE DEFINIZIONI AGEVOLATE (ART. 4)

Intervenendo sull'art. 68, comma 3, del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), viene differito dal 10 dicembre 2020 al **1° marzo 2021** il termine per il pagamento, senza interessi, delle **rate** relative alla "**rottamazione ter**" di cui agli artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 e al "**saldo e stralcio**".

Per effetto delle modifiche in esame il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2020 delle predette definizioni agevolate non determina l'inefficacia delle stesse definizioni, **ove il debitore effettui l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021**.

5. ESTENSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AD ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE (ART. 6)

Viene estesa ulteriormente la platea dei beneficiari del **contributo a fondo perduto**: possono beneficiarne gli operatori Iva esercenti, come attività prevalente, una di quelle associate ai codici Ateco dell'**allegato 1** al decreto Ristori quater, ossia varie categorie di **agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori**. I codici Ateco nel dettaglio sono riportati nella tabella in fondo al presente documento.

Il contributo in questione è quello previsto dall'art. 1 del D.L. n. 137/2020 e la misura dell'indennizzo è fissata al 100%. Si ricorda che il predetto fondo perduto interessa i soggetti che abbiano la **partita IVA attiva** alla data del **25 ottobre 2020**.

Per i dettagli sulle condizionalità di accesso al contributo si veda la circolare dello studio Fiori sul primo decreto Ristori¹.

6. RAZIONALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE (ART. 7)

Si interviene sulla disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo (di cui all'art. 19, d.P.R. n. 602/1973), con modifiche sia strutturali che temporanee.

Misure a carattere strutturale

DA QUANDO?

Dai **provvedimenti di accoglimento** relativi alle **richieste di rateizzazione** presentate a **partire** dall'entrata in vigore del decreto Ristori quater, vale a dire il **30 novembre 2020**.

COSA E' PREVISTO?

1) Alla data di presentazione della domanda di dilazione fino al provvedimento di rigetto o, se accolta, fino alla decadenza della richiesta:

- sono **sospesi i termini di decadenza e prescrizione**;
- **non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatta eccezione per i fermi già in essere alla data di presentazione dell'istanza;
- **non possono essere avviate nuove procedure esecutive**.

2) Non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica (ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973), se la stessa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento dell'istanza.

3) Il **pagamento della prima rata** del piano di rateizzazione estingue le procedure esecutive in essere, a condizione che:

- non ci sia già stato l'incanto con esito positivo;
- o non sia stata presentata l'istanza di assegnazione;
- o il terzo non abbia reso dichiarazione positiva;
- o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Misure a carattere temporaneo

SU COSA SI INTERVIENE?

Sulle **istanze** presentate **dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**.

¹ <http://www.studio-fiori.com/decreto-ristori-le-nuove-misure-a-sostegno-delleconomia/>

COSA È PREVISTO?

- 1) Viene aumentata **da 60.000 a 100.000 euro** la soglia dell'importo iscritto a ruolo oltre la quale va documentato lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
- 2) La decadenza dalla possibilità di rateizzazione avviene in caso di mancato pagamento di **dieci rate**, anche non consecutive (in luogo delle ordinarie cinque rate).
- 3) Rispetto ai carichi contenuti nei piani di dilazione, da cui si è decaduti prima della sospensione delle cartelle di pagamento del decreto Cura Italia (commi 1 e 2 dell'art. 68), è **possibile chiedere una nuova rateizzazione entro il 31 dicembre 2021**, senza che sia necessario saldare le rate scadute.
- 4) La norma consente di **ripristinare la dilazione** anche per debiti nei riguardi dei quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle **definizioni agevolate delle cartelle** (di cui all'art. 6 D.L. n. 193/2016 e all'art. 1, comma 4 e ss., D.L. n. 148/2017).

7. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DA IMU (ART. 8)

Rispetto alla cancellazione della **seconda rata IMU** in scadenza il 16 dicembre 2020, disposta in favore di **alcuni immobili produttivi**, viene chiarito che il versamento **non è dovuto** quando il **titolare dell'attività economica** coincide con il **soggetto passivo dell'imposta** e non solo con il proprietario dell'immobile oggetto dell'esenzione.

I soggetti passivi dell'imposta non sono soltanto i proprietari di immobili, ma più in generale i **possessori**, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. A titolo di esempio, il chiarimento fa sì che l'esonero valga anche per i casi di immobili **detenuti in leasing**, caratterizzati, per l'appunto, dal fatto che il soggetto passivo dell'imposta non ne è il proprietario.

Il beneficio relativo all'IMU è quello disposto dagli artt. 78 del D.L. n. 104/2020, 9 del D.L. n. 137/2020 e 5 del D.L. n. 149/2020; per maggiori informazioni sui requisiti di accesso si vedano le circolari dello Studio Fiori sui precedenti decreti Ristori e Ristori bis².

² <http://www.studio-fiori.com/decreto-ristori-le-nuove-misure-a-sostegno-delleconomia/>
<http://www.studio-fiori.com/il-decreto-ristori-bis-una-sintesi-dello-studio-fiori/>

TITOLO II – SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL' ECONOMIA E AL LAVORO

1. INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE (ART. 9)

IN COSA CONSISTE?

Si rinnova il **bonus una tantum di 1.000 euro**, concesso dal primo decreto Ristori (art. 15, comma 1, D.L. n. 137/2020), ad alcuni lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano **cessato, ridotto o sospeso** la propria attività o il rapporto di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica.

1. A CHI SPETTA?

Ai lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

Ai lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per ricevere il bonus i lavoratori in questione devono:

- aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo;
- a partire dal 30 novembre 2020 non devono essere titolari di pensione o di NASpl, nonché di un rapporto di lavoro dipendente.

2. A CHI SPETTA?

1) Ai lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che:

- abbiamo cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020
- e svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo.

2) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2020

3) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:

- nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale;
- non abbiano un contratto in essere al 30 novembre 2020.
- abbiano, per tali contratti e nel periodo predetto, maturato almeno un contributo mensile nella gestione separata INPS, presso cui bisogna risultare già iscritti al 17 marzo 2020.

4) gli **incaricati delle vendite a domicilio** con reddito annuo per il 2019, derivante delle medesime attività, superiore a 5.000 euro.

Gli stessi devono essere:

- titolari di partita IVA;
- iscritti alla gestione separata INPS al 30 novembre 2020
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Nel caso non sia già stata fatta istanza per i precedenti bonus, i soggetti sub 1), 2), 3) e 4) alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di pensione, né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente.

3. A CHI SPETTA?

Ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che cumulativamente:

- siano titolari di uno più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori medesimi nel periodo tra 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni;
- siano titolari nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori in questione, di durata complessiva pari almeno 30 giorni;
- non siano titolari, al 30 novembre 2020, di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.

4. A CHI SPETTA?

Ai **soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro;
- possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al fondo nel solito periodo, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro.

L'indennità **non spetta** nei casi di:

- titolarità di un trattamento pensionistico
- sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i casi contratto di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità.

INFO

Le indennità non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito ai fini del TUIR.

COME SI RICHIEDE?

Ai soggetti **beneficiari delle precedenti indennità** il nuovo bonus è erogato dall'INPS **senza necessità di domanda**, per gli **altri soggetti** è necessario presentare **istanza all'INPS** entro il **15 dicembre 2020**, in base a un modello predisposto dall'istituto.

Viene spostato sempre al **15 dicembre 2020** anche il termine perentorio per presentare domanda relativa alle precedenti indennità onnicomprensive dell'art. 9 del **decreto Agosto**.

Per quanto riguarda il bonus previsto dall'art. 15 del **decreto Ristori**, secondo la circolare INPS n. 137/2020 non avendo natura decadenziale il termine del 30 novembre 2020, è possibile presentare la domanda **entro il 18 dicembre 2020**.

2. INDENNITÀ IN FAVORE DI OPERATORI NEL SETTORE DELLO SPORT (ART. 11)

IN COSA CONSISTE?

In un'indennità pari a **800 euro** per il **mese di dicembre 2020**, rinnovando l'analogha misura prevista per i precedenti mesi.

A CHI SPETTA?

Ai **lavoratori** impiegati con rapporti di collaborazione presso il **Comitato Olimpico Nazionale (CONI)**, il **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**, le **federazioni sportive nazionali**, le **discipline sportive associate**, gli **enti di promozione sportiva** (riconosciuti dal CONI e dal CIP), le **società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo registro curato dal CONI**, che abbiano **cessato, ridotto o sospeso** la loro attività in ragione dell'emergenza epidemiologica.

Si considerano in ogni caso cessati a causa dell'emergenza epidemiologica i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati.

L'indennità non è riconosciuta ai percettori: di **altro reddito da lavoro**; del **reddito di cittadinanza** e del **reddito di emergenza**; delle **prestazioni del Cura Italia**; dei **redditi da lavoro autonomo**; di **pensioni** di ogni genere e assegno ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

ESENZIONE FISCALE

L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.

COME SI RICHIEDE?

L'indennità è erogata dalla società sport e salute S.p.A e i **soggetti già beneficiari** di una delle indennità precedenti **non hanno necessità di presentare nuova domanda**, a condizione che permangano le condizioni di accesso. In questo caso la società predetta richiede agli interessati lo svolgimento di una procedura guidata, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti.

Gli **altri interessati** devono, invece, presentare **domanda entro il 7 dicembre 2020**, mediante la piattaforma informatica già predisposta per le domande delle analoghe indennità dei mesi scorsi. Le domande sono istruite da Sport e salute S.p.A. secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza dell'importo stanziato.

3. MISURE DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 13)

I **trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19** previsti dall'art. 1 del decreto Agosto (relativi al periodo tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020) sono riconosciuti anche in favore dei **lavoratori in forza al 9 novembre 2020** (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis).

TITOLO III – ULTERIORI MISURE URGENTI

1. FONDO PEREQUATIVO (ART. 23)

Viene istituito un **Fondo** nello **stato di previsione** del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** per l'anno 2021, destinato alla **perequazione delle misure fiscali e di ristoro** dei decreti emergenziali di quest'anno, compreso il decreto Ristori quater. I benefici relativi sono rivolti ai soggetti che con tali provvedimenti abbiano goduto delle sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato **una rilevante perdita di fatturato**.

TABELLA – ALLEGATO N. 1

Codice Ateco	Descrizione	Percentuale
461201	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461605	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie ed articoli da viaggio	100%
461607	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti,	100%

	stuoie e materassi	
461608	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
461705	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
461706	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461896	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Contatti

Sito web: www.studio-fiori.com

Mail: info@studio-fiori.com

Telefono: (+39) 06.22.52.837

SEDE ROMA CENTRO

Via Belsiana 71, 00187 Roma (Piazza di Spagna)

SEDE ROMA PRENESTINA

Via Roberto Lepetit 222, 00155 Roma (Preneстина)